

Proponente:
Proposta: 2018/1477
del 04/09/2018



SCUOLE E NIDI D'INFANZIA
Istituzione del
Comune di Reggio Emilia
REGGIO EMILIA APPROACH



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.I.D. 146

del 10/09/2018

ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI

Dirigente: CAGLIARI PAOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO DI "COLLABORATORE SERVIZI SCOLASTICI" - CAT. B1 A TEMPO PIENO, DELLA SIG.RA C.P. CON ASSEGNAZIONE ALL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. SOSPENSIONE PERIODO DI PROVA

IL DIRETTORE

Poiché la presente determinazione, oggetto di pubblicazione all'Albo Pretorio, contiene dati personali oggetto di protezione e, nel tempo, del cosiddetto "diritto all'oblio", le persone interessate verranno indicate all'interno del provvedimento con le sole iniziali del nome e cognome, e/o codice individuale. I soggetti interessati saranno meglio generalizzati all'interno della Relazione Allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante non pubblicabile, al fine del principio di pertinenza non eccedenza e nel rispetto della tutela, nel tempo, del diritto all'oblio dell'interessato.

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19199/135 del 10.07.1998 veniva approvata la costituzione dell'Istituzione dei nidi e delle scuole dell'infanzia comunali ed il relativo regolamento;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6/09 Prot. n° 109/AC è stato approvato il nuovo Regolamento dei nidi e delle scuole d'infanzia;
- in data 29/09/2003 con deliberazione della Giunta Comunale n. 18997/255 è stato approvato il contratto di servizio tra il Comune di Reggio Emilia e l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia, rinnovato, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale N° ID 116 del 25.06.2015, per il periodo 01.07.2015-31.12.2020.

Visto il provvedimento del 19/05/2015, n. P.G. n 21367, con il quale il Sindaco ha attribuito, sino alla scadenza del proprio mandato, l'incarico dirigenziale alla Dott.ssa Paola Cagliari, conferito ai sensi dell'art. 13 – Sez. A del vigente Regolamento Sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi.

Vista la D.D. n. 1301 di RUAD del 23.08.2018 con la quale si è proceduto all'assunzione a tempo indeterminato con decorrenza 27/08/2018 di nr. 29 Collaboratori Servizi Scolastici con rapporto orario a tempo pieno o part time;

Considerato che :

- a decorrere dal 27.08.2018 , tra gli altri, ha preso servizio, assegnata al Nido Peter Pan, la Sig.ra C.P. ;
- a decorrere dal 27.08.2018 la stessa dipendente ha comunicato di essere in stato di malattia, fornendo il protocollo del relativo certificato medico, fino al 31/08/2018;

Rilevato che la dipendente in questione ha presentato alla Direzione dell'Istituzione scuole e Nidi d'Infanzia certificazione attestante lo stato di gravidanza, con D.P.P. 26/04/2019;

Dato atto del Documento di Valutazione del rischio per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento approvato nel novembre 2012 e tutt'ora vigente che stabilisce quali azioni da attivare, per il profilo di esecutore scolastico Cat. B1 (ora denominato Collaboratore Servizi Scolastici- cat. B1) : *“Esonerare le esecutrici dalla attività nella scuola/nido per tutta la gravidanza e fino al 7° mese dopo il parto, adibendole ad altre mansioni congrue.”*

Considerato che la sig.ra C.P. in quanto neo-assunta, così come previsto dall'Art. 20 del CCNL relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali siglato il 21 maggio 2018, è soggetta ad un periodo di prova della durata di 2 mesi, trattandosi di profilo professionale inquadrato nella Categoria B1;

Rilevato che, in ottemperanza a quanto previsto dal Documento di Valutazione dei rischi, più sopra richiamato, la sig.ra C.P. a decorrere dal giorno 3 settembre 2018 è stata temporaneamente adibita ad altre mansioni, congrue all'inquadramento nella categoria B1, ma di natura completamente differente dal mansionario del Collaboratore Servizi Scolastici, trattandosi di semplici lavori d'ufficio di archiviazione o inserimento dati ;

Rilevato pertanto che in questo periodo di “distacco temporaneo ad altre funzioni” la prestazione lavorativa della sig.ra C.P. in qualità di Collaboratore Servizi Scolastici non può essere valutata, in quanto la medesima, in ragione dello stato di gravidanza, non potrà svolgere nessuno dei compiti, per i quali era stata prevista l'assunzione, presso il nido di assegnazione ;

Ritenuto pertanto necessario, data l'impossibilità oggettiva di esprimere una valutazione, considerare tale periodo di lavoro, con mansioni diverse da quelle del Collaboratore Servizi scolastici (ancorché

congrue all'inquadramento), quale causa di sospensione del periodo di prova di due mesi previsto dal contratto;

Dato atto che, al rientro effettivo della titolare presso il Nido o la Scuola di assegnazione, potendo la medesima a quel punto operare appieno nel ruolo di Collaboratore Servizi Scolastici, si provvederà alla valutazione del periodo di prova entro la scadenza dei 2 mesi previsti,

Visti:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza)
- l'art. 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- i vigenti C.C.N.L.;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in narrativa, di considerare come **sospeso** il periodo di prova di due mesi della neoassunta sig.ra C.P. , fino al rientro in servizio nella effettiva mansione di collaboratore servizi scolastici (Cat. B1) presso il nido o scuola di assegnazione, trascorsi i termini previsti dal vigente Documento di Valutazione del rischio per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

IL DIRETTORE
DELL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA
(Dr.ssa Paola Cagliari)